



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna

tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 11-08-2026

COPIA

Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'USO DELL'ACQUA POTABILE A SEGUITO DELL'INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI SEVERITÀ IDRICA DA "MEDIO" AD "ALTO".

Premesso che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 72 del 1° luglio 2026, pervenuta agli atti del Comune di Cazzano di Tramigna con prot. n. 4486 in data 03/07/2026 da Anci Veneto, sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare la situazione di carenza di disponibilità idrica nel territorio regionale, prevedendo disposizioni finalizzate a garantire un uso parsimonioso e razionale della risorsa idrica, prioritariamente destinata al fabbisogno umano e agli usi igienico-sanitari;

Richiamata la successiva nota Ato Veronese – Consiglio di Bacino veronese pervenuta al protocollo del Comune di Cazzano di Tramigna in data 10.08.2026, prot. n. 5301 con la quale si comunica quanto segue:

“... Si fa seguito alla deliberazione n. 10/2026 dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici ed il relativo bollettino sullo stato della risorsa idrica.... L'Osservatorio Permanente nella seduta del 07 agosto 2026 ha inasprito il livello di severità idrica da “medio” ad “alto” per tutto il territorio distrettuale, fatta eccezione per le due Province Autonome di Trento e Bolzano in cui il livello di severità rimane “medio”.”

Richiamato il Codice di Autodisciplina del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con Deliberazione di Assemblea d'Ambito dei Sindaci n. 4 in data 17 aprile 2023;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del predetto Codice con il quale, in presenza di un livello di severità idrica “alto”, si prevede la sospensione delle attività di innaffiamento del verde ornamentale ed altro verde comunale, degli impianti sportivi e del lavaggio delle strade e del parco auto comunale, nonché la sospensione delle fontane decorative con o senza ricircolo dell'acqua e la riduzione al minimo possibile delle attività di alimentazione/integrazione dell'acqua delle piscine comunali, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e, in particolare, richiamati:

- l'art. 98, comma 1: “Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”;
- l'art. 144, comma 2: “Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato

salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”;

- l’art. 144, comma 3: “La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”;
- l’art. 144, comma 4: “Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità”;
- l’art. 167, comma 1: “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”;

Visto il DPCM 4 marzo 1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 dell’allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

Considerato che l'innalzamento del livello di severità idrica da “medio” ad “alto” comporta l'adozione di ulteriori e più restrittive misure di contenimento dei consumi idrici, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina del Consiglio di Bacino Veronese;

Ritenuta, pertanto, necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire prioritariamente la disponibilità della risorsa per i fabbisogni primari per usi alimentari, domestici ed igienico-sanitari;

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1. Il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - a) lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - b) lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - c) gli emungimenti per scopi voluttuari, quali fontane ornamentali, zampilli, piscine e similari, qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4 per il riempimento e il rinnovo, anche parziale, dell’acqua delle piscine;
 - d) ogni altro uso non strettamente necessario e non riconducibile ai normali usi domestici, zootecnici e alle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'utilizzo di acqua potabile.

2. Il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo che venga dimostrato agli organi di vigilanza l'utilizzo di acqua proveniente da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero di acqua piovana;
3. Il divieto di prelevare acqua dalla rete idrica pubblica per l'irrigazione e l'innaffiamento delle aree ortive nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 19:00, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore disposizione e limitazione prevista dalla presente ordinanza;
4. Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua, è consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che viene rilasciata in funzione delle effettive disponibilità della risorsa idrica su base locale e nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo.
5. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.
6. In relazione all'innalzamento del livello di severità idrica da "MEDIO" ad "ALTO", è disposta la sospensione dell'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica pubblica per le seguenti attività:
 - a) uso irriguo per verde ornamentale ed altro verde comunale;
 - b) uso irriguo per gli impianti sportivi, gestiti direttamente dal Comune o da associazioni e società sportive;
 - c) lavaggio del parco auto comunale;
 - d) lavaggio delle strade comunali;
 - e) fontane decorative con ricircolo dell'acqua;
 - f) fontane decorative senza ricircolo dell'acqua;
 - h) altri eventuali utilizzi comunali disalimentabili.

L'alimentazione e l'integrazione dell'acqua delle piscine comunali sono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo.

Sono fatti salvi esclusivamente gli interventi strettamente necessari per comprovate esigenze di igiene, sicurezza o tutela della salute pubblica, previa valutazione dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle disposizioni del Consiglio di Bacino Veronese.

ORDINA AL PERSONALE COMUNALE

e ai soggetti/società che erogano servizi pubblici per conto del Comune di attenersi alle disposizioni della presente Ordinanza e alle misure previste dal Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici per lo scenario di severità idrica "ALTO".

L'utilizzo dell'acqua per gli usi comunali disalimentabili è consentito esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del Codice di autodisciplina, del programma comunale di utilizzo delle risorse idriche e delle limitazioni previste dalla Tabella 1 allegata alla presente Ordinanza.

Restano ferme le sospensioni e le riduzioni previste al precedente punto 6, nonché quanto disposto in materia di alimentazione e integrazione dell'acqua delle piscine comunali, che dovrà essere effettuata al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo.

Tab 1: Programma comunale di utilizzo delle risorse idriche

	criticità	normale	bassa 1	bassa 2	media 1	media 2	alta
	attività	riduzione delle attività in funzione del livello di criticità					
a	innaffiamento verde ornamentale ed altro verde comunale			-25%	-50%	-75%	sospese
b	innaffiamento impianti sportivi			-25%	-50%	-75%	sospese
c	Lavaggio parco auto comunale					sospese	sospese
d	Lavaggio strade comunali				-50%	-50%	sospese
e	Fontane decorative con ricircolo interno					sospese	sospese
f	Fontane decorative senza ricircolo interno				sospese	sospese	sospese
g	Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione						
h	Altri (eventuali) utilizzi disalimentabili				sospesi	sospesi	sospesi
i	alimentazione/integrazione acqua piscine comunali			ridurre al minimo nel rispetto norme sanitarie			

INVITA

Altresì, la cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite
 - usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangi flusso per i rubinetti;
 - annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
 - usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
 - per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
 - non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba la doccia;
 - non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
 - Utilizzare, ove possibile, l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

DISPONE

- l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, nell'ambito delle rispettive competenze, tese a far rispettare la presente ordinanza, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

- l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio di Bacino Veronese ed alla società di gestione Acque Veronesi Scarl.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Maria Luisa Guadin)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

Il presente documento è stato prodotto attraverso sistemi informatici/telematici nel pieno controllo dell'amministrazione procedente secondo le regole del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale". Lo stesso è inoltre, conservato secondo le regole tecniche del medesimo d.lgs. n. 82/2005. Le sottoscrizioni sono apposte con firma digitale e nelle riproduzioni su supporto analogico – che costituiscono copia dell'originale informatico – sono sostituite dall'indicazione a stampa del/i soggetto/i responsabili ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.